

Deliberazione n. 11 del 25-5-2010

**OGGETTO: SCHEMA TIPO CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU AGLI IMPIANTI DELL'AMBITO. APPROVAZIONE.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- In data 1-4-2010 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa "Criteri per la gestione della frazione organica del rifiuto solido urbano proveniente dalla raccolta differenziata dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino per l'anno 2010" fra ATO-R, Provincia di Torino, Consorzi di bacino, aziende di gestione degli impianti di trattamento e dei servizi di raccolta, che risponde all'esigenza di organizzare concordemente, tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, il servizio di trattamento dell'organico e provvedere al fabbisogno impiantistico.
- L'art. 1 del Protocollo citato prevede che *"I soggetti sottoscrittori si impegnano a stipulare, per il conferimento della FORSU negli impianti provinciali, un contratto di conferimento conforme allo schema tipo che verrà definito nel tavolo di lavoro avviato nel novembre 2009 da ATO-R, Provincia di Torino e rappresentanti dei gestori degli impianti stessi"*.
- Nel novembre 2009 è stato avviato tale tavolo di lavoro composto dai gestori degli impianti di trattamento e da ATO-R e Provincia di Torino. I componenti del tavolo hanno dato mandato ad ATO-R di predisporre una bozza di schema tipo di contratto per il conferimento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata presso gli impianti di compostaggio della provincia di Torino, da portarsi in discussione e condividersi da tutti i sottoscrittori del Protocollo, al fine di applicare ai conferenti delle condizioni standard di conferimento, integrate poi con le peculiarità di ogni singolo impianto.
- Nel corso di numerosi incontri con i gestori si è definito un testo di schema tipo di contratto di conferimento che è stato inviato a tutti i sottoscrittori del Protocollo con nota di ATO-R prot. n. 2615 del 29-4-2010, concedendo termine per far pervenire le proprie osservazioni.
- In data 21-5-2010 ATO-R, Provincia di Torino, Consorzi di bacino, aziende di gestione degli impianti di trattamento e dei servizi di raccolta hanno condiviso il testo definitivo dello schema tipo di contratto di conferimento risultante dal procedimento sopra descritto, definendone l'adozione da parte dei gestori e relativi conferenti dal secondo semestre dell'anno 2010.

Visto lo schema di Contratto tipo di conferimento allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo.

RILEVATO CHE:

- Il Contratto tipo è uno strumento di regolazione del sistema di gestione dei rifiuti che ATO-R esercita, ed ha l'obiettivo di garantire a tutti i gestori degli impianti e a tutti i conferenti della provincia di Torino, sottoscrittori del Protocollo, un sistema di conferimento equo, efficace, efficiente ed economico.
- Lo strumento del Contratto tipo, che, unitamente al Protocollo d'Intesa, garantirà condizioni di conferimento uniformi per il sistema di trattamento dell'intero ambito, rafforza il principio che gli impianti sono a servizio dell'ambito, ovvero sono destinati a soddisfare prioritariamente le esigenze dell'ambito.
- Tale Contratto tipo dovrà essere adottato da parte dei gestori e relativi conferenti dall'inizio del secondo semestre dell'anno 2010 sino al 31-12-2010 in forma "sperimentale", pertanto ATO-R dovrà provvedere ad un monitoraggio costante al fine di verificare se i contenuti e le clausole contrattuali sono adeguate all'esigenza di garantire un servizio efficace e che incentivi al miglioramento della qualità della FORSU raccolta, determinando anche il miglioramento delle performances gestionali, economiche ed ambientali degli impianti.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco	X	
Sobrino Enzo		X
Ferrara Franco		X
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi		X

Presenti n. 6

Assenti n. 3

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 6

Favorevoli n. 6

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Contratto tipo di conferimento allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Adolfo REPICE  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Federica CANUTO  
(f.to in originale)

# ALLEGATO A

## CONTRATTO DI CONFERIMENTO

Il presente Contratto (di seguito, il **Contratto**) è sottoscritto in [ ], in data [ ]

### TRA:

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Partita IVA/Codice Fiscale  
\_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_, Telefax \_\_\_\_\_, E-mail  
\_\_\_\_\_, (di seguito \_\_\_\_\_ o il **Gestore**), nella persona di \_\_\_\_\_ in  
qualità di suo Legale Rappresentante

### E

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Partita IVA/Codice Fiscale  
\_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_, Telefax \_\_\_\_\_, E-mail  
\_\_\_\_\_, (di seguito \_\_\_\_\_ o il **Conferente**), nella persona di \_\_\_\_\_  
in qualità di suo Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono anche indicati, collettivamente, come le **Parti** e, singolarmente, come la **Parte**).

### PREMESSO CHE

- a) L'Impianto di \_\_\_\_\_ (di seguito l'**Impianto**), è autorizzato per \_\_\_\_\_, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Provincia di Torino.
- b) L'Impianto è destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di trattamento del rifiuto organico dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino.
- c) \_\_\_\_\_ effettua la raccolta differenziata della frazione organica di RSU - FORSU sul proprio territorio di competenza (Comuni di \_\_\_\_\_) con il metodo porta a porta o analogo, direttamente o attraverso trasportatori autorizzati.
- d) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stipulato in attuazione del Protocollo d'Intesa "*Criteria per la gestione della frazione organica del rifiuto solido urbano proveniente dalla raccolta differenziata dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino per l'anno 2010*" allegato al presente contratto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
- e) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è conforme allo schema-tipo che l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (di seguito, **ATO-R**) ha approvato per le parti di propria competenza.

### LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

#### 1 PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

# ALLEGATO A

## 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

**2.1** Il presente Contratto ha per oggetto l'impegno del Conferente a conferire e l'impegno del Gestore a ricevere e trattare le seguenti tipologie di rifiuto organico, oggetto di raccolta differenziata nel territorio di pertinenza del Conferente (di seguito, anche, la **FORSU**):

- codice CER 200108
- codice CER 200302

ai termini ed alle condizioni previste nel presente Contratto.

## 3 IMPEGNI DELLE PARTI

**3.1** Fermi restando gli altri impegni previsti nel presente Contratto, le Parti si impegnano ad accettare e rispettare i flussi, la tariffe e le altre modalità di conferimento stabilite nel Protocollo d'Intesa "*Criteria per la gestione della frazione organica del rifiuto solido urbano proveniente dalla raccolta differenziata dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino per l'anno 2010*", allegato al presente contratto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti (di seguito, anche, il **Protocollo**). Le Parti prendono atto che i quantitativi di FORSU previsti dal Protocollo costituiscono delle previsioni.

**3.2** Il Gestore si impegna a prestare il servizio di trattamento in conformità a quanto previsto nel Regolamento di Servizio dell'Impianto, di cui consegnerà copia al Conferente, ed a comunicare qualsiasi modifica e/o integrazione dello stesso che sia rilevante per il Conferente.

**3.3** Il Conferente si impegna ad accettare e rispettare il Regolamento di Servizio dell'Impianto, che detta le modalità operative di conferimento, e il DUVRI, che detta le procedure di sicurezza nell'Impianto, che verranno allo stesso consegnati dal Gestore. Le Parti riconoscono che il conferimento di FORSU all'Impianto potrà essere effettuato dal Conferente avvalendosi di imprese che svolgano per conto del Conferente il servizio di raccolta e trasporto nel territorio di riferimento. In tale ipotesi, il Conferente si impegna a far sì che tali imprese svolgano il servizio di conferimento all'Impianto in conformità alle previsioni del presente Contratto, del Regolamento di Servizio dell'Impianto e del DUVRI.

**3.4** Qualora l'Impianto non sia tecnicamente in grado di trattare tutte le quantità di FORSU previste dal Protocollo, per cause di forza maggiore e fermo impianto non imputabile al Gestore, quest'ultimo dovrà darne tempestivamente preventiva comunicazione ad ATO-R, affinché la stessa possa indirizzare tali quantità ad altro impianto privilegiando il criterio di prossimità.

**3.5** Qualora il Conferente si trovi a poter variare significativamente in aumento o a dover variare significativamente in diminuzione il conferimento delle quantità di FORSU previste dal Protocollo, dovrà darne tempestivamente preventiva comunicazione ad ATO-R e al Gestore, al fine di consentirgli di gestire al meglio le variazioni.

# ALLEGATO A

- 3.6** Ogni modifica dei flussi di FORSU agli impianti effettuata da ATO-R ai sensi dei precedenti commi 3.4 e 3.5 costituisce aggiornamento del Protocollo.
- 3.7** Le Parti si impegnano a trasmettere il presente Contratto ad ATO-R entro venti giorni dalla sottoscrizione ai fini delle verifiche di sua competenza.

## 4 **TARIFFA DI CONFERIMENTO**

- 4.1** Il Conferente riconosce ed accetta espressamente che la Tariffa di Conferimento della FORSU è composta da due componenti: il Corrispettivo di Conferimento ed i Costi di Sistema, determinati sulla base di quanto previsto dal Protocollo.
- 4.2** Il Conferente si impegna a corrispondere al Gestore, per ogni tonnellata di FORSU conferita all’Impianto in conformità alle previsioni del presente Contratto, il corrispettivo di conferimento ai sensi del Protocollo (di seguito, il **Corrispettivo di Conferimento**). Al riguardo, e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7, il Conferente riconosce che, alla data di stipulazione del presente Contratto, il Corrispettivo di Conferimento è stato determinato dal Protocollo nell’importo di 96,00 (novantasei) €/t oltre all’IVA e che tale Corrispettivo si intende applicato con riferimento ad una percentuale media del 6-8% di frazione non compostabile sul materiale in ingresso.
- 4.3** In aggiunta al Corrispettivo di Conferimento il Conferente si impegna a corrispondere i costi aggiuntivi derivanti dal trattamento di quantitativi di FORSU in impianti fuori provincia e i costi delle analisi della qualità media della FORSU effettuate ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, come previsti dal Protocollo (di seguito i **Costi di Sistema**).
- 4.4** Le Parti inoltre accettano espressamente i meccanismi di modifica e/o conguaglio della Tariffa di Conferimento previsti dal Protocollo. Ogni modifica e/o conguaglio della Tariffa di Conferimento effettuata ai sensi del Protocollo ne costituisce suo aggiornamento.

## 5 **MANCATA ACCETTAZIONE DEL CONFERIMENTO DI FORSU**

- 5.1** L’Impianto ha il diritto di non accettare, in tutto o in parte, i carichi del Conferente qualora:
- a) il Conferente consegna per il conferimento all’Impianto rifiuti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 2;
  - b) il carico di FORSU, sottoposto a controllo visivo da parte degli addetti all’impianto, contenga materiali manifestamente estranei o eccessiva quantità di percolato, qualora ciò possa determinare problemi tecnici e/o funzionali all’Impianto;
  - c) ai sensi del successivo articolo 6.8 la/le analisi merceologiche abbiano evidenziato un valore di materiale non compostabile nel carico di riferimento superiore alla percentuale del 15%;

# ALLEGATO A

- d) l'Impianto non sia tecnicamente in grado di trattare tutte le quantità di FORSU conferite, ai sensi del precedente articolo 3.4;
- e) la variazione in aumento dei quantitativi di FORSU ai sensi del precedente articolo 3.5 possa determinare problemi tecnici e/o funzionali all'Impianto.

- 5.2** Della mancata accettazione il Gestore deve darne immediato avviso al Conferente. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il Gestore deve dare avviso al Conferente, via telefono o fax, in tempo utile affinché quest'ultimo possa recarsi in sito per la verifica in contraddittorio tramite verbale e documentazione fotografica; nel caso in cui il Conferente non possa recarsi in sito il Gestore stila apposito rapporto scritto, corredato con fotografie, del carico contestato, da trasmettere al Conferente. Il Conferente, nei casi a) e b) del precedente comma, deve rimuovere prontamente a sue spese i carichi respinti.
- 5.3** La mancata accettazione della FORSU ai sensi della presente disposizione non costituisce violazione del Protocollo.

## 6 QUALITÀ DEL MATERIALE CONFERITO

- 6.1** La qualità media della FORSU conferita dal Conferente nel periodo di vigenza del presente Contratto agli impianti dell'ambito sottoscrittori del Protocollo, è valutata mediante analisi merceologiche effettuate, mediante la metodologia messa a punto dall'IPLA, ente strumentale della Regione Piemonte, previo preavviso di un giorno al Conferente da parte del Gestore, in modo da rendere possibile la presenza del Conferente.
- 6.2** Le analisi merceologiche vengono effettuate, su carichi scelti con approccio statistico, secondo lo schema seguente, che stabilisce il numero di analisi da effettuare in ragione delle tonnellate di FORSU conferite nel periodo di vigenza del presente Contratto agli impianti di trattamento della FORSU dell'ambito e sottoscrittori del Protocollo:

<b>T/ANNO CONFERITE AGLI IMPIANTI DELL'AMBITO SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO</b>	<b>NUMERO ANALISI</b>
da 0 a 2.000	2
oltre 2.000 fino a 10.000	4
oltre 10.000 fino a 20.000	8
oltre 20.000 fino a 30.000	12
oltre 30.000	16

- 6.3** Qualora il Conferente conferisca parte della propria FORSU anche ad altri impianti di trattamento dell'ambito e sottoscrittori del Protocollo, il Gestore si accorda con gli altri gestori affinché il numero di analisi da effettuarsi ai sensi del precedente comma sulla FORSU

# ALLEGATO A

del Conferente sia distribuito equamente tra tutti gli impianti che la trattano. Le analisi effettuate presso l'Impianto sono messe a disposizione degli altri impianti, e dell'ATO-R, al fine di calcolare la percentuale media del Conferente nel periodo di vigenza del presente Contratto ai sensi del successivo comma 6.7.

- 6.4** Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale media di materiale non compostabile (di seguito, anche, **MNC**) nei carichi analizzati è inferiore al 6%, è applicato, alla Tariffa di Conferimento di tutta la FORSU trattata dall'Impianto proveniente dal Conferente nel periodo di vigenza del presente Contratto, una riduzione pari a 1,50 euro/t per ogni punto percentuale al di sotto del 6% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale).
- 6.5** Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale media di **MNC** nei carichi analizzati è superiore all'8%, è applicato, alla Tariffa di Conferimento di tutta la FORSU trattata dall'Impianto proveniente dal Conferente nel periodo di vigenza del presente Contratto, un importo aggiuntivo di 1,50 euro/t per ogni punto percentuale eccedente l'8% e sino al 12% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale).
- 6.6** Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale media di **MNC** nei carichi analizzati è superiore al 12% (di seguito, **Valore Massimo Accettabile**), è applicato, alla Tariffa di Conferimento di tutta la FORSU trattata dall'Impianto proveniente dal Conferente nel periodo di vigenza del presente Contratto, un importo aggiuntivo di 2,00 euro/t per ogni punto percentuale eccedente il 12% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale), fatta salva comunque l'applicazione dell'importo aggiuntivo di cui al precedente comma 6.5 sino al 12% di **MNC**.
- 6.7** Per percentuale media si intende la media delle percentuali di scarto risultanti dalle analisi merceologiche effettuate nel periodo di vigenza del presente Contratto.
- 6.8** E' fatta salva la facoltà dell'Impianto di non accettare più i carichi di FORSU del Conferente qualora qualora si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) anche una sola delle analisi merceologiche evidenzi il superamento del 15% di **MNC** e
  - b) il trattamento possa determinare problemi tecnici e/o funzionali all'Impianto e
  - c) il Conferente non rientri, entro il termine di 2 mesi, nel **Valore Massimo Accettabile**"; per la verifica di tale condizione il Conferente e il Gestore si accordano per effettuare una ulteriore analisi, a carico del Conferente, i cui risultati vengono considerati ai fini della determinazione della percentuale media di cui al precedente comma 6.7.
- 6.9** La tabella seguente riepiloga il quadro tariffario delineato dalla presente disposizione in rapporto alla qualità del materiale conferito:

<b>MNC [%]</b>	<b>classe</b>	<b>euro/t</b>
< 6	A	96,00 - 1,50 per punto percentuale al di sotto del 6%

# ALLEGATO A

6-8	B	96,00
> 8 - 12	C	96,00 + 1,50 per punto percentuale eccedente l'8%
> 12	D	102,00 + 2,00 per punto percentuale eccedente il 12% + facoltà di sospensione del ritiro della FORSU se la % MNC è > 15%

- 6.10** I risultati delle analisi effettuate ai sensi della presente disposizione vengono trasmessi al Conferente e si intendono accettati ove non venga fatta contestazione scritta entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento.
- 6.11** In caso di contestazione dei risultati delle analisi effettuate, è facoltà del Conferente richiedere l'effettuazione di ulteriori analisi – fino al massimo della metà del numero previsto dal comma 6.2 - al costo unitario di euro 450,00 (+IVA), i cui risultati vengono considerati ai fini della determinazione della percentuale media di cui al precedente comma 6.7. Le spese relative alle eventuali analisi aggiuntive sono a carico del Conferente.
- 6.12** Eventuali riduzioni o importi aggiuntivi applicati alla Tariffa di Conferimento ai sensi dei precedenti commi 6.4, 6.5, 6.6, e i costi delle eventuali analisi aggiuntive ai sensi del precedente comma 6.11, sono fatturati con apposita fattura al termine di vigenza del presente Contratto.

## 7 TERMINI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 7.1** Le fatture sono emesse dal Gestore con cadenza mensile sulla base dei quantitativi di FORSU conferiti durante il mese precedente e riportano il mese di competenza relativo alla fatturazione, il riferimento al presente Contratto, il numero d'ordine comunicato dal Conferente ed i quantitativi conferiti. Tali fatture possono inoltre essere comprensive dei conguagli derivanti dagli aggiornamenti del Protocollo e/o adeguamenti della Tariffa di Conferimento applicati ai sensi del precedente articolo 6.
- 7.2** Le Parti convengono che ai fini della fatturazione facciano fede i pesi dei rifiuti riscontrati dall'impianto di pesatura presente presso l'Impianto.
- 7.3** Il Conferente si obbliga ad effettuare ogni pagamento, dovuto ai sensi del presente Contratto, entro 60 giorni F.M.D.F., mediante accredito sul conto corrente comunicato dal Gestore.
- 7.4** In caso di ritardato pagamento sono dovuti da parte del Conferente interessi di mora al tasso di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002.

## 8 DURATA

- 8.1** Il presente Contratto ha durata dal 1-7-2010 sino al 31-12-2010.



# ALLEGATO A

## **9 INADEMPIMENTI, PENALI E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

**9.1** Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.2, il Gestore ha il diritto applicare al Conferente una penale pari a 500 euro a infrazione, nella seguente ipotesi:

- d) Mancato rispetto del Regolamento di Servizio dell'Impianto e della normativa in materia di sicurezza da parte del Conferente

fatto salvo qualsiasi risarcimento per gli eventuale danni causati.

**9.2** Il Gestore ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1460 del codice civile, di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto:

- a) in caso di mancato pagamento nel termine di 120 giorni dalla data di emissione della fattura, fatte salve le azioni di legge per la riscossione dei crediti.
- b) in generale, qualora il Conferente si renda inadempiente per più di 5 volte consecutive agli obblighi previsti dal presente Contratto.

**9.3** La Sospensione del Contratto da parte del Gestore deve essere preceduta da preavviso scritto, con invito ad adempiere e a comunicare eventuali giustificazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, invito che il Gestore invierà al Conferente e per conoscenza all'ATO-R. Trascorso il termine assegnato senza che siano pervenute giustificazioni, ovvero qualora tali giustificazioni siano ritenute non convincenti e l'inadempimento perduri, il Gestore comunicherà il provvedimento di sospensione, che avrà efficacia immediata.

**9.4** La Sospensione del Contratto perdura fintanto che il Conferente non abbia sanato l'inadempimento.

**9.5** Resta inteso che laddove l'ipotesi di cui al precedente comma 9.1 lett. a) porti alla Sospensione del Contratto, durante il periodo di sospensione il Conferente resta comunque obbligato a corrispondere al Gestore la penale ivi prevista.

**9.6** La Sospensione del Contratto ai sensi della presente disposizione non costituisce violazione del Protocollo.

**9.7** Il verificarsi di un evento di forza maggiore e/o di fermo impianto non imputabile al Gestore non darà luogo a richieste di indennizzo, penali e/o risarcimento danno.

## **10 TRATTAMENTO DATI**

**10.1** In relazione alla Legge 196/2003 sulla Tutela della Privacy, il Gestore tratta i dati del Conferente ai soli fini dello svolgimento del rapporto intercorrente. In relazione al trattamento di cui sopra il Conferente può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della predetta Legge.

# ALLEGATO A

## **11 CONTROVERSIE**

**11.1** Le contestazioni che dovessero sorgere tra le parti non costituiranno motivo valido per sospendere o dilazionare i pagamenti.

**11.2** Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal Contratto o connessa al medesimo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, e che non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è deferita all’Autorità Giudiziaria ordinaria presso il Foro di Torino.

DATA  
FIRME

**ALLEGATO A:** *Protocollo d’Intesa “Criteri per la gestione della frazione organica del rifiuto solido urbano proveniente dalla raccolta differenziata dell’ambito territoriale ottimale della provincia di Torino per l’anno 2010”*